



Università degli Studi di Napoli «Parthenope»

Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici

Corso di Laurea in Economia Aziendale

CONTABILITÀ E BILANCIO


Prof.ssa Francesca Francioli

e-mail: francesca.francioli@uniparthenope.it

Decima parte

VALUTAZIONE DI CREDITI E DEBITI

Crediti (art. 2426 comma 8)



"I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo (VPR)".

La norma si riferisce sia ai crediti immobilizzati sia ai crediti dell'attivo circolante.

Nello Stato Patrimoniale, tra le poste del passivo, non è più previsto il fondo svalutazione crediti (FSC). Tuttavia, nella contabilità tale fondo continua ad esistere (così come i fondi ammortamento). I crediti appostati nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono iscritti al netto dei fondi di svalutazione. Le variazioni intervenute nelle consistenze dei crediti sono evidenziate nella Nota Integrativa.

<i>In contabilità</i>				<i>In bilancio</i>	
S.P. _{31/12/n}				S.P. _{31/12/n}	
Crediti	100	FSC	20	Crediti	80

Crediti e debiti

• Art. 2426, n. 8): “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale** e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”

➤ **Costo ammortizzato**: metodo dell'interesse effettivo (TIR)

• Tasso di interesse effettivo: il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale.

➤ **Fattore temporale**: necessità di **attualizzare** i debiti secondo il tasso di interesse di mercato, qualora questo si discosti significativamente dal tasso di interesse effettivo.

• Costo ammortizzato e attualizzazione si possono evitare nel **bilancio in forma abbreviata e nelle micro-imprese** ²³⁶

Il costo ammortizzato (art. 2426 comma 8)

- Riguarda il fatto che per la concessione/ottenimento di un prestito si sostengono costi amministrativi o connessi all'operazione
- Tali oneri sono inclusi nel tasso effettivo ovvero nel “tasso di fruttuosità del credito”
- Si calcola il **tasso di sconto utile a calcolare il valore attuale delle entrate previste per la riscossione del credito (pari al valore nominale del credito più i relativi costi)**
- Il tasso di fruttuosità del credito è minore del tasso nominale
- (Solo per crediti a medio/lungo termine)

Iscrizione e svalutazione analitica (art. 2426 comma 8 prima del D.LGS 139/2015)

Il valore di presumibile realizzazione è dato dalla differenza tra il valore nominale dei crediti (VN) e le svalutazioni effettuate in passato (FSC) e da effettuare in sede di redazione di bilancio d'esercizio.

$$VPR = VN - FSC - Svalutazioni$$

Le previsioni delle svalutazioni possono essere analitiche o forfettarie.

Nel **primo caso**, si analizza singolarmente ogni credito, al fine di stimare il rischio di credito e l'entità della sua copertura (accantonamento a fondo svalutazione rischi).

E' indispensabile conoscere per ciascun debitore la probabilità di *default* (P.D.) dello Stato in cui svolge l'attività, la percentuale sperata di recupero del credito in caso di insolvenza, la storia del cliente, la qualità del management, ecc.

ESEMPIO. Si supponga che un'azienda X sia debitrice nei confronti di un'azienda Y. In base ai dati storici, la percentuale di recupero (P.R.) in caso di insolvenza risulta pari al 30% [la percentuale di perdita in caso di insolvenza è del 70%]. Ipotizzando che la probabilità di *default* (P.D.) dello Stato in cui ha sede l'azienda X sia del 4%, si stimi la percentuale di svalutazione da applicare al credito.

$$\% \text{ Svalutazione} = P.D. \times (1 - P.R.) = 0,04 \times (1 - 0,30) = 2,8\%$$

Iscrizione e svalutazione analitica (art. 2426 comma 8 prima del D.LGS 139/2015)

Nel **secondo caso** la prassi è solita adottare due procedimenti alternativi:

1. se esistono dati storici di svalutazione complessiva che sono attendibili e significativi si effettua l'extrapolazione delle perdite su crediti storiche per stimare le perdite su crediti attese;

2. se non esistono dati storici o non sono attendibili o significativi, si applica il metodo campionario, procedendo come segue

a) si considera l'universo dei crediti e si estrae dall'universo un campione statisticamente significativo;

b) si analizza la qualità dei singoli crediti del campione che vengono suddivisi in tre classi:

➤ crediti vivi (crediti nei confronti di soggetti solvibili, es. 75%);

➤ crediti incagliati (crediti nei confronti di soggetti che si trovano in uno stato di temporanea difficoltà, es. 15%);

➤ crediti in sofferenza (crediti vantati nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, es. 10%);

c) si determina la percentuale di perdita presunta per ciascuna categoria di crediti (es. crediti vivi svalutati dell'1%; crediti incagliati svalutati del 30%; crediti in sofferenza svalutati del 100%);

d) si parametrano all'universo i dati rilevati per il campione.

Talora sono effettuate svalutazioni forfettarie in rapporto al Paese dei debitori (presenza di un rischio Paese) e al settore economico in cui gli stessi debitori operano.

La valutazione dei debiti

• Il criterio del **costo ammortizzato** può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti (...). Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale. (OIC 19 – Debiti).

• L'**attualizzazione dei debiti** può non essere applicata ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato (...). Oltre al caso in cui il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). (OIC 19 – Debiti).

Esempio

Il mutuo presente in contabilità è stato stipulato in data 1/12/16 e prevede il pagamento di interessi passivi semestrali posticipati. Le condizioni sono le seguenti: valore nominale del debito 3.600, oneri accensione mutuo 200, tasso nominale 4%, tasso effettivo (TIR) 4,5%. L'azienda adotta il metodo del costo ammortizzato. Rilevare le operazioni in fase di assestamento

Interessi passivi al TIR: $3.400 * 4,5 * 1/1200$ (1 mese) = 12,75 arrotondato a 13

Registrazione contabile:

VE-			VE+
Interessi passivi	13		
		Ratei passivi	13
VF+			VF-

LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL'IVA

Liquidazione e versamento dell'IVA (1)

Periodicamente le aziende devono determinare la posizione per IVA a debito e a credito nei confronti dell'Erario.

Il calcolo consiste, semplicemente, nel porre a confronto le due situazioni.

Dalla differenza potrà, così, emergere nei confronti dell'Erario:

- 1. Una posizione creditoria (IVA a credito > IVA a debito);***
- 2. Una posizione debitoria (IVA a debito > IVA a credito).***

Liquidazione e versamento dell'IVA (2)

Se la posizione IVA periodica è a credito, quest'ultimo va rinviato al periodo d'imposta (mensile o trimestrale) successivo.

Se la posizione IVA è debitoria, la scadenza per la liquidazione e il versamento dell'imposta è fissata:

- Il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento se si tratta di un contribuente mensile;
- Il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno e il 16/03 dell'anno successivo (in concomitanza con il versamento della dichiarazione annuale) se si tratta di un contribuente trimestrale. In questo caso l'importo da versare va maggiorato a titolo di interesse passivo, calcolato sull'IVA dovuta.

Liquidazione e versamento IVA: Esempio (1)

Dal registro IVA su vendite emerge un debito di € 80.550,00; mentre dal registro IVA su acquisti un credito di € 65.152,00.

La prima operazione rilevata è la liquidazione della posizione IVA a credito:

VE-				VE+
	Erario c/IVA	65.162,00	IVA a credito	65.162,00
VF+				VF-

Liquidazione e versamento IVA: Esempio (2)

La seconda operazione rilevata è la liquidazione della posizione IVA a debito:

VE-				VE+
	IVA a debito	80.550,00	Erario c/IVA	80.550,00
VF+				VF-

Liquidazione e versamento IVA: Esempio (3)

La terza e ultima operazione rilevata è il versamento della differenza tra l'IVA a credito e l'IVA a debito. L'importo dell'IVA a debito è superiore, pertanto risulta una posizione debitoria di € 15.388,00.

L'importo dovuto all'Erario viene versato a mezzo banca.

VE-

VE+

Erario c/IVA	13.588,00	Banca c/c	13.588,00

VF+

VF-

**I FINANZIAMENTI:
IL CAPITALE PROPRIO**

Apporti iniziali di capitale proprio

L'entità dei finanziamenti vincolata inizialmente all'attività aziendale si definisce «**capitale di costituzione**».

Esso, principalmente, è formato dal *capitale d'apporto*, cioè dai conferimenti dei proprietari sotto forma di fattori produttivi generici e/o specifici.

Al momento della costituzione, questo assume la denominazione di **capitale netto**.

L'inserimento del capitale d'apporto nella combinazione aziendale deve essere distinto in due momenti:

1. *La sottoscrizione del capitale sociale da parte dei soci;*
2. *L'effettiva introduzione in azienda dei conferimenti stabiliti nell'atto costitutivo.*

Sottoscrizione del capitale sociale (1)

Con tale operazione si origina un credito verso soci per l'azienda, con valore pari ai conferimenti che questi si sono impegnati ad apportare mediante la stipulazione dell'atto costitutivo.

L'analisi dei valori dell'operazione configura una VF+ per l'accensione in DARE del conto finanziario «*Soci c/sottoscrizioni*», bilanciata per il pari importo da una VE+ connessa all'apertura in AVERE di un conto acceso al capitale sociale (CS).

N.B.

Nelle S.p.A. il CS può essere rappresentato da azioni di diverso tipo (ordinarie, di risparmio, privilegiate, ecc.). Potrebbe, inoltre, essere utilizzato il conto «*Azionisti c/sottoscrizioni*» invece del conto Soci.

Sottoscrizione del capitale sociale (2)

Esempio

Si costituisce la «Frassitec S.p.A.». Il capitale iniziale sottoscritto è pari a € 200.000,00.

La rilevazione in contabilità sarà la seguente:

VE-

VE+

	Capitale sociale azioni ord. 200.000,00
Soci c/sottoscrizioni 200.000,00	

VF+

VF-

Apporti in denaro (1)

Il credito verso soci è destinato, nel tempo, a tramutarsi in disponibilità di fattori della produzione (cfr. art. 2327 c.c., in tali società il Capitale Sociale è inferiore a € 120.000,00).

Le disposizioni civilistiche (cfr. art. 2342 c.c.) impongono alle S.p.A. che, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, venga versato, presso una banca, almeno il 25% dei **conferimenti in denaro** (o l'intero ammontare in caso di costituzione con atto unilaterale).

Se viene a mancare la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti dovranno essere effettuati entro 90 giorni.

Apporti in denaro (2)

Esempio

Per la costituzione della «Frassitec S.p.A.», l'atto costitutivo prevede esclusivamente conferimenti in denaro.

La rilevazione in contabilità del 25% del totale dei conferimenti in denaro sarà la seguente:

VE-			VE+
	Banca c/c	50.000,00	Soci c/sottoscrizioni 50.000,00
VF+			VF-

Apporti in denaro (3)

Esempio

Supponiamo che gli amministratori della Frassitec S.p.A. decidano di richiamare, in un'unica soluzione, il 75% del CS.

La rilevazione del versamento delle quote richieste sarà la seguente:

VE-			VE+
	Soci c/decimi richiamati 150.000,00	Soci c/sottoscrizioni 150.000,00	
VF+			VF-

Apporti in denaro (4)

Si provvederà, poi alla rilevazione della liberazione dei decimi richiamati, a mezzo banca.

La rilevazione sarà la seguente:

VE-			VE+
	Banca c/c	150.000,00	Soci c/decimi richiamati 150.000,00
VF+			VF-

Apporti in natura (1)

Esistono casi nei quali può essere prevista dall'atto costitutivo la liberazione di conferimenti in natura diversi dalla moneta, in funzione delle esigenze strutturali dell'azienda. Questi apporti, qualificabili come impieghi in attesa di realizzo, si definiscono come «***apporti in natura***».

La valutazione di questi conferimenti comporta alcune difficoltà, in quanto non provengono da operazioni di scambio sul mercato.

Per tale motivo, il legislatore (cfr. artt. 2343 e 2343-*bis* c.c.) impone dei vincoli stringenti in merito alle modalità di valutazione al fine di tutelare l'integrità del CS, fermo restando che *non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.*

Apporti in natura (2)

Esempio A

Per la costituzione della «Gerflex S.p.A.», l'atto costitutivo prevede un CS di € 200.000,00, di cui metà da conferire in denaro, il 40% in crediti e il restante in immobili.

La rilevazione in contabilità del 25% del totale dei conferimenti in denaro sarà la seguente:

VE-			VE+
	Banca c/c	25.000,00	Soci c/sottoscrizioni 25.000,00
VF+			VF-

Apporti in natura (3)

Il conferimento degli apporti in natura (crediti e immobili), sarà invece rilevato in contabilità come segue:

VE-				VE+
	Fabbricati	60.000,00		
	Crediti	40.000,00	Soci c/sottoscrizioni	
VF+			100.000,00	VF-

Apporti in natura (4)

Vi può essere il caso in cui il conferimento sia costituito da un'*intera azienda funzionante*, apportata con l'intento di continuarne l'esercizio.

In questa eventualità, il valore dell'apporto non è determinabile mediante un'aggregazione o una somma algebrica delle attività e delle passività dell'azienda conferita, ma come valore unitario.

Il capitale aziendale ha significato economico solo se è in grado di assicurare un reddito futuro.

Tale capacità, espressa monetariamente, costituisce il valore economico del capitale dell'azienda apportata o, più semplicemente, il suo capitale economico.

Apporti in natura (5)

Il conto «*Avviamento*» ha natura economica e si riferisce a un fattore produttivo *sui generis*, poiché non consiste in un bene specifico, ma è l'espressione della sinergia attuabile dal sistema dell'azienda apportata.

Dal momento che l'azienda conferita è destinata a continuare la propria attività per un periodo non breve, l'avviamento è considerato ad utilità pluriennale, pertanto va assoggettato alla procedura di ammortamento.

Apporti in natura (6)

Esempio B

Per la costituzione della «German S.p.A.», un socio conferisce per € 38.000,00 la sua azienda, avente un capitale così costituito: mobili e arredi € 23.000,00, macchinari € 8.000,00, crediti v/clienti € 12.000,00, debiti diversi € 5.500,00, debiti v/fornitori € 3.500,00.

La rilevazione in contabilità sarà la seguente:

VE-					VE+
	Mobili e arredi	23.000,00			
	Macchinari	8.000,00			
	Avviamento	4.000,00			
	Crediti v/clienti	12.000,00	Debiti diversi	5.500,00	
			Debiti v/fornitori	3.500,00	
VF+			Soci c/sottoscrizioni	38.000,00	VF-

Determinazione degli utili d'esercizio (1)

Al termine dell'esercizio amministrativo, dal confronto dei costi con i ricavi emerge l'entità, positiva (utile) o negativa (perdita), del risultato economico dell'esercizio.

La determinazione di quest'ultimo e le operazioni che ne conseguono (distribuzione, accantonamento o copertura della perdita) modificano l'entità e/o la composizione del capitale proprio, causando così delle variazioni endogene, legate cioè all'andamento della gestione caratteristica aziendale.

La rilevazione di un utile indica la creazione di ricchezza operata dall'azienda, in quanto il flusso di ricavi generato dalla gestione è stato capace di garantire la remunerazione di tutti i fattori produttivi e l'ottenimento di un margine residuale.

Determinazione degli utili d'esercizio (2)

Esempio

Viene rilevato contabilmente l'utile dell'esercizio n della «Dercox S.p.A.», pari a € 100.000,00.

La rilevazione sarà la seguente:

VE-

VE+

Conto Economico 100.000,00	Utile dell'esercizio 100.000,00

VF+

VF-

Assegnazione degli utili a riserva legale (1)

Esistono, per certe forme aziendali, dei vincoli giuridici che rendono obbligatori determinati accantonamenti di utili.

Si consideri, per esempio, per le società di capitali l'accantonamento obbligatorio a **riserva legale** (art. 2430 c.c.) di una quota pari almeno al 5% degli utili, finché tale riserva non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale.

Analogamente, lo stesso carattere di obbligatorietà è assunto dalle **riserve statutarie**.

Assegnazione degli utili a riserva legale (2)

Esempio

In data 31/05/n+1, la «Dercox S.p.A.» decide di distribuire interamente ai soci gli utili dell'anno n, salvo la quota minima prevista per accantonamento a riserva legale.

La rilevazione sarà la seguente:

VE-

VE+

Utile dell'esercizio 100.000,00	Riserva legale 5.000,00
	Soci c/dividendi 95.000,00

VF+

VF-

Assegnazione degli utili a riserva legale (3)

Talvolta la società, pur presentando un risultato economico positivo, può trovarsi momentaneamente in una difficoltà finanziaria nel pagamento dei dividendi. In tale eventualità, la pressione esercitata dagli azionisti di minoranza per distribuire gli utili potrebbe portare l'Assemblea a deliberare la distribuzione di nuove azioni.

Gli utili possono essere distribuiti solo se effettivamente conseguiti e risultanti dal bilancio, regolarmente approvato. Se si verifica una perdita, gli utili non possono essere ripartiti fino a quando il Capitale Sociale non risulti integrato o ridotto in misura corrispondente (cfr. art. 2433 c.c.).

Assegnazione degli utili a riserva legale (4)

Il legislatore, quindi, per evitare il rischio che si distribuiscano utili non effettivamente conseguiti, ha imposto una serie di restrizioni:

1. Se in bilancio esistono **costi di impianto e ampliamento, costi di R&S e di pubblicità**, non possono essere distribuiti utili fino al termine del periodo di ammortamento, a meno che non esistano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati (art. 2426 comma 5 c.c.);
2. L'eventuale utile netto derivante dalla valutazione a fine anno delle **attività e passività in valuta** deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo (art. 2426 comma 8-*bis* c.c.).

Assegnazione degli utili ad altre riserve (1)

Oltre alla riserva legale, esistono altri tipi di riserve derivate dall'accantonamento degli utili.

Sotto un profilo formale, si distinguono le **riserve obbligatorie** dalle **riserve facoltative**. Tra le prime rientrano, oltre alla riserva legale e alla riserva statutaria, le riserve per l'acquisto di azioni proprie e le riserve per l'acquisto di società controllanti.

Con riserva straordinaria, invece, si intendono le riserve facoltative.

Un altro criterio distintivo consiste nel dividere le **riserve specifiche** (es. riserva per rinnovamento) da quelle **generiche**.

Per **riserve occulte**, infine, si intendono le sopravvalutazioni di costi e/o passività e le sottovalutazioni di ricavi e/o attività effettuate prima della determinazione del risultato economico.

Assegnazione degli utili ad altre riserve (2)

Esempio

La Dercox S.p.A. decide di destinare € 40.000 dei 100.000 di utile dell'esercizio nel seguente modo: 5.000 a riserva legale, 10.000 a riserva statutaria, 15.000 a riserva stabilizzazione dividendi, 5.000 a riserva per rinnovamento e 5.000 a riserva straordinaria. La restante parte è distribuita ai proprietari:

VE-	Utile dell'esercizio 100.000,00	Riserva legale 5.000,00	VE+
		Riserva statutaria 10.000,00	
		Riserva stabilizz. div. 15.000,00	
		Riserva per rinnov. 5.000,00	
		Riserva straordinaria 5.000,00	
VF+		Soci c/dividendi 60.000,00	VF-

Utilizzo delle riserve di utili per l'aumento del Capitale Sociale (1)

L'art. 2442 c.c. riconosce all'Assemblea dei soci di deliberare l'*aumento del Capitale Sociale* mediante l'utilizzo delle riserve di utili realizzati.

Si parla di aumento «*virtuale*», poiché il passaggio di riserve a Capitale non determina nuovi apporti di mezzi finanziari da parte degli azionisti, ma si risolve in una permutazione di valori compresi nel Capitale Proprio.

In concreto, l'attuazione della volontà dell'Assemblea si realizza:

1. *Con l'emissione di nuove azioni, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle già possedute;*
2. *Con l'aumento del VN delle azioni in circolazione.*

Utilizzo delle riserve di utili per l'aumento del Capitale Sociale (2)

Esempio

La «Dercox S.p.A.» decide di destinare parte della riserva straordinaria, pari a € 50.000,00 ad aumento del Capitale Sociale mediante emissioni di azioni da assegnare gratuitamente agli azionisti:

VE-			VE+
	Riserva straordinaria 50.000,00	Capitale Sociale	50.000,00
VF+			VF-